TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
- GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer disciplinate dal presente regolamento.
- INTERNET POINT: locali caratterizzati dalla presenza di Personal Computer messi a disposizione degli interessati per finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su Cd-rom od altri archivi informatici.
- GAMING POINT: locali caratterizzati dalla presenza di Personal Computer messi a disposizione degli interessati per finalità di gioco

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
a) esercitate su area pubblica;
b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S.
3. Il Comune può disciplinare con proprio atto ed autorizzare l'esercizio di attività di intrattenimento svolte da associazioni di volontariato, associazioni di utilità sociale o altri organismi che svolgano tali attività nell'ambito di servizi con finalità educativa e/o socio-assistenziale.

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
b) del decoro artistico ed architettonico della città;
c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
d) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.
5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

TITOLO II
SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L’apertura, l’ampliamento strutturale, l’ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell’attività di sala di intrattenimento è soggetta al procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 447/1998 ed al regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa;
c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d’uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
f) impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente atto;
g) elenco completo dei giochi installati, descrizione delle attività di intrattenimento consentite nei locali, regolamenti dei singoli giochi;
h) firma autenticata nelle forme di legge
i) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.
l) planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli altri esercizi similari;
m) relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione di parcheggi;
n) relazione specifica sul rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici e delle norme di sicurezza e prevenzione incendi;
3. Contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla-osta, denuncie di inizio dell'attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione di procedimenti amministrativi relativi alla attività richiesta.
4. Unitamente alla richiesta di autorizzazione e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentata, se prevista, specifica valutazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 e relative norme regionali di attuazione.
5. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione definitiva dell'attività di sala di intrattenimento è soggetta a previa comunicazione ed ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo della comunicazione stessa contenente gli elementi di cui al precedente comma 2.

Art. 5 REQUISITI

1. I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) destinazione d'uso compatibile;
b) distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;
c) distanza da altra sala da intrattenimento della medesima tipologia secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;
d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
e) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme.
f) presenza idonea di parcheggi per automezzi;
g) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico e tutela della quiete pubblica.
2. L'autorizzazione è rilasciata, salve le distanze ed i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, previa verifica dell'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico effettuato dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato in ogni momento ed a sue spese:
a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
c) l'adozione di particolari limiti massimi di clienti e d'età per l'accesso ai giochi;
d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
e) l'obbligo di chiusura infrasettimale del locale;
f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.
5. Le prescrizioni di cui al comma 4 possono essere dettate anche a seguito dello svolgimento del procedimento mediante autocertificazione.

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:
a) ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
b) ai minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione.
2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente l'esercente potrà richiedere l'esibizione e la consegna per la copia di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personali.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia i "videopoker" ed altri giochi similari.
5. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con ordinanza sindacale.
6. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.

Art. 7 GIOCHI IN ESERCIZI

1. I giochi leciti, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. possono essere installati nei pubblici esercizi e negli altri locali in cui non ne è vietata l'installazione secondo quanto previsto nella specifica ordinanza sindacale in materia e comunque nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti.

TITOLO III
INTERNET E GAMING POINT

Art. 8 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'attività di internet point è libera e non soggetta a regime amministrativo, salvi i poteri di vigilanza e controllo e salvi gli adempimenti nei confronti del Ministero delle Comunicazioni per i quali l'interessato potrà presentare la relativa documentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'attività di gaming point (messa a disposizione dell'utenza di PC per il gioco) è libera e non soggetta a regime amministrativo, salvi i poteri di vigilanza e controllo.

Art. 9 REQUISITI

1. I locali destinati ad internet e gaming point dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) destinazione d'uso compatibile;
b) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
c) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

Art. 10 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Nei gaming point è obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
2. Sono comunque fatti salvi i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia i videopoker ed altri giochi similari.
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.
4. L'orario di apertura degli internet point e dei gaming point è stabilito con ordinanza sindacale.
5. Dopo le ore 22 i Personal Computer dotati di scheda audio o comunque idonei a riprodurre suoni, musiche o altre emissioni sonore devono essere silenziati mediante:
a) scollegamento della scheda audio;
b) utilizzazione di cuffie o di altri sistemi idonei per l'attenuazione del rumore.
6. L'Amministrazione Comunale, anche ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può stipulare accordi con i gestori di internet point al fine di garantire la fornitura di prestazioni informative (collegamento al sito internet comunale, diffusione di notizie ed informazioni di carattere generale, stampa e consegna di modulistica ed altro materiale ecc..) alla cittadinanza presso la sede del gestore. Possono essere previste forme di incentivazione e di pubblicizzazione del servizio quale compenso delle prestazioni fornite.

Art. 11 INTERNET CAFE'

1. I Personal Computer con collegamento alla rete internet, esclusi i Personal Computer destinati a videogiochi (gaming point), possono essere installati nei pubblici esercizi negli altri locali in cui non ne è vietata l'installazione senza limiti numerici.
2. Ai pubblici esercizi contenenti più di 7 Personal Computer con accesso ad internet, che ai fini del presente regolamento assumono la denominazione di "Internet Cafè", si applicano le disposizioni del Titolo III e l'attività di trattenimento e svago si presume prevalente sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai fini della autorizzazione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 287/1991 e relativa normativa regionale di attuazione. La stessa disposizione si applica ai pubblici esercizi con un numero inferiore di Personal Computer in cui sia comunque prevalente l'attività di trattenimento e svago.
3. Restano salve le vigenti norme igienico-sanitarie contenute nel regolamento comunale di igiene degli alimenti.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 12 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. L'attività di sala giochi, internet point, gaming point viene inibita:
a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza dall'autorizzazione e/o la cessazione dell'attività;
c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990;
d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
2. L'attività è sospesa:
a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 13 SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi o internet point può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998 e nel regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° ottobre 2005.
2. E’ abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO A

SALE GIOCHI

DISTANZE

La distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali dovrà essere non inferiore a 200 metri;
La distanza da altra sala da intrattenimento della medesima tipologia dovrà essere non inferiore a 400 metri.
La distanza è calcolata tenendo conto della circonferenza che ha come centro l'accesso principale dell'esercizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
La distanza è autocertificata dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione, salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione comunale.

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati a sala giochi non devono essere inferiori all'altezza prevista dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza a mt. 3,00. Detta disposizione si applica anche agli immobili già esistenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

I rapporti illuminanti non dovranno essere inferiori a quelli previsti dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali dovranno garantire i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici esercizi.

Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (salve eventuali autorizzazioni sanitarie o altre procedure abilitative) deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In assenza di parcheggio pubblico nel raggio di 200 m, in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano Regolatore comunale dovranno essere reperiti parcheggi su area privata in misura non inferiore ad 10 mq ogni 5 apparecchi di intrattenimento.

Lo stesso vincolo si applica in sede di ampliamento dell'attività, in questo caso esclusivamente per la parte oggetto di ampliamento.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 50% della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di servizi igienici conformi alle misure e le caratteristiche dettate dal regolamento edilizio e comunque dovrà essere sempre presente, negli esercizi che abbiano fino a 25 giochi, un bagno per i clienti ed un ulteriore bagno ogni 25 giochi installati. I bagni dovranno essere conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. La reiterata violazione del citato divieto costituirà causa di revoca della autorizzazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. d).

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L’orario di svolgimento dell’attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

ALLEGATO B

BOWLING

DISTANZE

La distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali dovrà essere non inferiore a 600 metri;
La distanza da altra sala da intrattenimento della medesima tipologia dovrà essere non inferiore a 400 metri.
La distanza è calcolata tenendo conto della circonferenza che ha come centro l'accesso principale dell'esercizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
La distanza è autocertificata dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione, salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione comunale.

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati a sala giochi non devono essere inferiori all'altezza prevista dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza a mt. 3,00. Detta disposizione si applica anche agli immobili già esistenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

I rapporti illuminanti non dovranno essere inferiori a quelli previsti dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali dovranno garantire i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici esercizi.

Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (salve eventuali autorizzazioni sanitarie o altre procedure abilitative) deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In assenza di parcheggio pubblico nel raggio di 200 m, in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano Regolatore comunale dovranno essere reperiti parcheggi su area privata in misura non inferiore ad 10 mq ogni pista di gioco.

In caso di esercizio congiunto di sala giochi si applicano gli stessi limiti previsti nell'allegato A.

Lo stesso vincolo si applica in sede di ampliamento dell'attività, in questo caso esclusivamente per la parte oggetto di ampliamento.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 50% della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, escluse le piste da gioco, i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il locale dovrà essere dotato di un’area per l’attesa del pubblico, nella quale potranno essere installati videogiochi ed altri apparecchi di intrattenimento in misura non superiore a 8 apparecchi.

Il locale dovrà essere dotato di una sala per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dall’area di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero di piste da gioco.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. La reiterata violazione del citato divieto costituirà causa di revoca della autorizzazione.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

In caso di esercizio congiunto di sala giochi si applicano gli stessi limiti previsti nell’allegato A.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L’orario di svolgimento dell’attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

ALLEGATO C

INTERNET POINT E GAMING POINT

REQUISITI STRUTTURALI

I requisiti strutturali sono quelli degli esercizi commerciali.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali dovranno garantire i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici esercizi.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. La reiterata violazione del citato divieto costituirà causa di revoca della autorizzazione.

Negli internet cafè è ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L’orario di svolgimento dell’attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

Ogni postazione per Personal Computer dovrà essere dotata almeno di:
- tavolo/scrivania (anche comune a più computer) a distanza adeguata e/o con sistemi idonei di sicurezza per la vista;
- sedia conforme alla normativa in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro (D.Lgs 626/1994 e succ. modif. ed integr.)
- fogli e penne per appunti a disposizione dell’utenza;

Presso il locale e presso ogni postazione dovrà essere presente e ben visibile una tabella contenente:
- le tariffe di noleggio delle apparecchiature;
- i costi delle prestazioni accessorie (collegamento ad internet, accesso a banche dati ecc.., fornitura di Floppy disk, Cd-rom, stampati ecc…)
- ogni altra indicazione e contro-indicazione sull’utilizzo delle apparecchiature.